

mento dal fondo 613952 relative agli incarichi aggiuntivi espletati da dirigenti regionali;

Visto che con i sopramenzionati decreti si è provveduto all'iscrizione delle somme di € 57.262,91 con il D.D.G. n. 381 € 18.656,95 con il D.D.G. n. 384 e di € 27.182,47 con il D.D.G. n. 385 sul capitolo 108163 in termini di competenza e di cassa;

Considerato che il capitolo 613952 non presentava la sufficiente disponibilità di cassa;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 6 marzo 2017 le necessarie variazioni in termini di cassa;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 6 marzo 2017, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di cassa:

Missione programma	DENOMINAZIONE	Variazioni Cassa
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
Dipartimento del regionale del bilancio e del tesoro		
Ragioneria generale della Regione		
Missione	20 - Fondi e accantonamenti	
Programma	3 - Altri fondi	
Titolo	1 - Spese correnti	
Macro-aggregato	1.10 - Altre spese correnti	
capitolo 215710	Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa	- 103.502,33
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale		
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	1 - Organi istituzionali	+ 103.502,33
Titolo	1 - Spese correnti	
Macro-aggregato	1.01 - Redditi da lavoro dipendente	+ 103.502,33
capitolo 108163	Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti	+ 103.502,33

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 21 marzo 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.12.746)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2017.

Soppressione dell'art. 4 del D.A. 30 giugno 2006, recante: "Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890;

Visto il D.A. 30 giugno 2006, recante: "Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405", ed in particolare l'articolo 4.

Vista l'ordinanza del C.G.A. 00667/2015 REG.PROV. CAU., depositata in segreteria il 20 novembre 2015, che nelle motivazioni riporta testualmente: "Considerato che - per quanto riguarda l'apertura di strutture sanitarie integralmente private la giurisprudenza risulta orientata ad interpretare l'art. 8 d.l.vo n. 502 del 1992 in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità (cfr. 111 Sez. n. 550 del 2013 e TAR Lazio n. 455 del 2014); Considerato inoltre che l'atto di programmazione regionale richiamato a sostegno del diniego ha natura risalente" con la quale è stato accolto l'appello avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia - sez. staccata di Catania sezione IV n. 00835/2015, resa tra la Lucina Residence s.r.l. e questo Assessorato, concernente il diniego su istanza autorizzazione all'apertura di un *day-surgery* privato;

Vista la sentenza della sez. III del Consiglio di Stato n. 550 del 29 gennaio 2013, con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie, sottolineando tra l'altro che: "per coerenza logica rispetto al principio ispiratore della presente decisione (e cioè che nella fattispecie è risolutivo che l'appellante abbia chiesto la pura e semplice autorizzazione di cui all'art. 8-ter, la quale non implica l'assunzione di alcun onere a carico dell'ente pubblico) non si potrà poi sostenere che per effetto della conseguita autorizzazione la parte interessata acquisisca alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico; resterà infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio";

Vista la sentenza del T.A.R. Lazio sez. II bis n. 455 del 14 gennaio 2014, con la quale nel decidere sul ricorso di una struttura laziale contro il diniego opposto dalla regione, argomenta - tra l'altro - che:

"10 - Che, osserva il Collegio, l'assetto del sistema per il rilascio delle autorizzazioni volte alla realizzazione o all'ampliamento di strutture sanitarie, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, agli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 della legge regionale del Lazio n. 4 del 3 marzo 2003 e agli artt. 1, 4 e 5 del regolamento regionale n. 2 del 26 gennaio 2007, deve essere interpretato ed applicato alla luce della recente normativa del "Decreto liberalizzazioni" introdotta dal decreto legge del "Governo Monti" n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che prevede l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica sancita dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione;

11 - Che la predetta normativa rinvia al momento della entrata in vigore dei previsti regolamenti attuativi (allo stato non ancora adottati) l'individuazione delle sole attività per le quali permane l'esigenza della previa autorizzazione, mentre per tutte le altre varrà la previsione dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del D.L. n. 1 del 2012, la quale stabilisce che "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea dovranno essere abrogate "a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevan-

te e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";

12 - Che la stessa normativa è, peraltro, meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed Europeo, di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza fra tutti gli operatori, presenti e futuri, sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal trattato dell'Unione europea";

Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 110288 del 25 novembre 2015, con la quale, nel trasmettere l'ordinanza del C.G.A. 00667/2015, l'Avvocato distrettuale dello Stato afferma che: "al di là del caso particolare, sembra a questa Avvocatura che la decisione del C.G.A... esprima un mutamento di indirizzo (introdotto dalla normativa comunitaria) rispetto a precedenti orientamenti espressi dal medesimo C.G.A. ed affermi nella sostanza l'attuale inefficacia dell'atto di programmazione dell'attività semplicemente "autorizzata" costituito dal D.A. 30 giugno 2006. Si ritiene pertanto di dovere suggerire a codesto Assessorato... di riesaminare il tema della programmazione delle attività sanitarie non accreditate di sostituire al D.A. 30 giugno 2006 un nuovo decreto coerente con le precise indicazioni date dall'ordinanza del C.G.A. e dalle decisioni giurisprudenziali in esso citate...";

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo approvato con legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27, che testualmente prevede: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalen-

te contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionali rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";

Considerato, per le ragioni sopra indicate che si intendono integralmente richiamate, di dovere procedere, come chiaramente indicato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo approvato con legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27, dalle citate decisioni dei giudici amministrativi e esplicitamente richiesto dalle Avvocature distrettuali dello Stato, alla soppressione della norma in epigrafe anche a fini deflattivi del contenzioso;

Ritenuto, infine, che per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie il comune debba comunque acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8-ter, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, è soppresso l'art. 4 del D.A. 30 giugno 2006, recante: "Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito internet dell'Assessorato della salute.

Palermo, 15 marzo 2017.

GUCCIARDI

(2017.12.707)102

DECRETO 22 marzo 2017.

Integrazione dell'art. 17 dell'AIR di assistenza primaria.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D. L.vo n. 502/92 come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato con il D. L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con intesa siglata in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Stato-Regioni, come rinnovato in data 8 luglio 2010;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 9, del predetto Accordo, il quale prevede che nell'ambito degli accordi regionali possano essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzionale;

Visto, in particolare, l'art. 70, comma 15, del predetto Accordo, il quale prevede di demandare alla contrattazione regionale la definizione di ulteriori contenuti e delle relative modalità di attuazione, secondo quanto disposto dal precitato art. 14;

Visto il D.A. n. 2151 del 6 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo integrativo regionale di assistenza primaria, sottoscritto da questa Regione e dalle organizzazioni sindacali di categoria in data 12 agosto 2010;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto AIR, il quale, nell'ambito della Regione siciliana, individua quali "zone disagiatissime" le isole di Alicudi, Filicudi, Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Linosa, Marettimo e Levanzo, nelle quali viene garantita la presenza di un medico di assistenza primaria;

Visto il verbale della seduta del Comitato regionale permanente di medicina generale, tenutasi in data 20 gennaio 2017, dal quale risulta la necessità di integrare l'art. 17 dell'AIR di assistenza primaria con la definizione di un criterio oggettivo per l'individuazione, nell'ambito della Regione siciliana, delle "zone disagiatissime", in aggiunta a quelle sopra riportate, come di seguito precisato:

"vengono considerati "zone disagiatissime" i comuni che presentino i requisiti sotto elencati:

- specifico parere espresso dal comitato aziendale di pertinenza territoriale sulla necessità del riconoscimento di "zona disagiatissima" per l'assistenza primaria per un determinato comune, corredato dalla dichiarazione, resa dallo stesso comitato, che l'Azienda sanitaria ha esperito infruttuosamente tutti i possibili tentativi per garantire la presenza di un medico di assistenza primaria nel comune individuato;

- dichiarazione, da parte dell'Azienda, riguardo le caratteristiche oro-geografiche di particolare asperità e complessa percorribilità viaria nel comune individuato;

- mancata accettazione della titolarità e conseguente permanenza della carenza di assistenza primaria, a seguito di tre convocazioni consecutive esperite negativamente presso l'Assessorato della salute.";

Visto il verbale della seduta del tavolo di contrattazione regionale, tenutasi in data 7 febbraio 2017, dal quale risulta la condivisione relativamente all'integrazione dell'art. 17 dell'AIR di assistenza primaria nei termini sopra riportati;

Considerato di dover garantire l'assistenza sanitaria di base agli abitanti residenti nei comuni individuati dai comitati aziendali di rispettiva pertinenza territoriale, con le caratteristiche come sopra specificate;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione dell'art. 17 dell'AIR 2010 di assistenza primaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, l'art. 17 dell'AIR di assistenza primaria pubblicato con D.A. n. 2151 del 6 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, fermo restando quanto ivi contenuto, viene integrato al secondo capoverso così come di seguito:

"Vengono inoltre individuati quali "zone disagiatissi-